



Aut. Sirt: 31/5/17

M. Sirta
nr 220
J.J.

Prot. n.101

Napoli, 30 maggio 2017

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0009299/1 Data: 31/05/2017 11:02
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:

Al Presidente della Giunta Regionale

All'Assessore all'Ambiente

-Loro sedi-

Interrogazione a risposta scritta

ATTIVITA' ISPETTIVA
778/11x256-R4

Oggetto: Regolamento organizzazione ARPAC, non rispondenza alla legge regionale n.10 del 29 agosto 1998.

REG. GEN. N.

La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che:

- a) l'Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Campania è stata istituita con Legge Regionale n.10 del 29-07-1998;
- b) le funzioni di controllo sull'attività dell'ARPAC, ai sensi dell'art.6 della L.R. 10 del 1998, sono esercitate dalla Giunta Regionale. In particolare, è sottoposto al controllo preventivo della Giunta regionale il regolamento organizzativo;
- c) l'assetto organizzativo dell'A.R.P.A.C. è definito nel Regolamento per l'organizzazione di cui all'articolo 13 della L.R. 10 del 1998;
- d) ai sensi dell'art.13 della L.R. 10 del 1998 il direttore generale adotta il regolamento per l'organizzazione di ARPAC che deve essere poi sottoposto al controllo della Giunta regionale;
- e) l'art.14 della L.R. 10/98 disciplina l'attività di ispezione, di controllo e vigilanza in materia ambientale alla luce delle disposizioni sul personale ispettivo di cui all'articolo 2 bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61 vigente nel 2012 - poi sostituita dalla legge 132/2016;
- f) con la deliberazione n.351 del 2014 si prende atto del mancato perfezionamento dell'iter amministrativo previsto per l'adozione delle deliberazioni 644 e 657 del 2013 e, per questa ragione, si sospendono gli effetti del regolamento adottato con deliberazione 415 del 2012;
- g) con la deliberazione n.673 del 2014 si dispone che il Regolamento per l'organizzazione dell'ARPAC adottato con deliberazione n. 23 del 2000 venga pedissequamente osservato da tutto il personale ARPAC;

309517
M. Sirta



considerato che:

- a) nella seduta del 16 febbraio 2017 della I Commissione Consiliare Speciale (per la trasparenza, per il controllo delle attività della Regione e degli enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi) sono emerse gravi criticità in ordine all'adempimento legislativo (art.6 legge regionale 10/98) riguardante le funzioni di controllo sull'attività di ARPAC;
- b) come da resoconto dell'audizione del 16 febbraio 2017 il Direttore della Direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema dichiara tra l'altro che il regolamento vigente è quello adottato con la deliberazione 415 del 17-8-2012;
- c) con deliberazione del nuovo Commissario ARPAC n. 98 del 20-04-2017 avente ad oggetto provvedimenti in materia di regolamento per l'organizzazione dell'agenzia: atto ricognitivo, tra l'altro
 - si dà atto dell'avvenuto perfezionamento dell'iter amministrativo previsto per l'adozione del Regolamento Organizzativo dell'Agenzia approvato con deliberazione n. 415 del 17 agosto 2012 che, pertanto, deve dichiararsi vigente;
 - di revocare, per l'effetto, la deliberazione n. 351GC del 23-06-2014 con la quale sono stati sospesi gli effetti del Regolamento organizzativo dell'Agenzia approvato con deliberazione n. 415 del 17 agosto 2012;
- d) nella citata deliberazione n. 98 del 20-04-2017 il nuovo Commissario ARPAC non rileva che il regolamento allegato alla deliberazione 415 del 17-8-2012 (a seguire: Regolamento 2012) contiene gravi discrepanze rispetto alla normativa vigente statale e regionale - legge 61/1994 e legge regionale 10-1998 - tra le quali si segnalano:
 - d1) l'art.12 della LR 10-1998 dispone che il Comitato Provinciale sia presieduto dal responsabile del Settore Ambiente della Provincia e non dal Direttore Generale dell'ARPAC come disposto invece nel Regolamento 2012, art.42;
 - d2) l'art.3 comma 3 della LR 10-1998 dispone che è la Regione che stipula convenzioni con le province e non il Direttore Generale dell'ARPAC come invece disposto nell'art.56 del Regolamento 2012;
 - d3) l'art.15 della LR 10-1998 individua un ruolo primario della Giunta regionale nei rapporti con ISPRA (ex Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale) mentre nell'art.58 nel Regolamento 2012 è escluso il ruolo della Regione;



- d4) nel Regolamento 2012 risulta omessa qualsiasi disciplina per l'attività di ispezione, controllo e vigilanza in materia ambientale, non conformandosi all'art.14 della L.R. 10 /1998 mutuato invece da specifico articolo nel regolamento del 2000;
- e) come da resoconto dell'audizione del 5 maggio 2017 il nuovo Commissario ARPAC non dichiara nulla nel merito delle suddette discrepanze del regolamento allegato alla deliberazione 415 del 17-8-2012 rispetto alla legge regionale 10-1998, ostentando tuttavia sicurezza nell'affermare che il regolamento da ritenersi vigente è quello adottato nel 2012 in base a un ragionamento che rende palese la conoscenza degli atti (... è un regolamento che modificando il testo originario, approvato nel 2000, alla luce delle normative sopravvenute ha consumato il procedimento di approvazione che com'è noto prevede l'adozione da parte dell'Agenzia, la trasmissione alla Giunta regionale e quindi una fase di controllo che può formalizzarsi a mezzo di un provvedimento espresso di una delibera approvativa di Giunta regionale o del decorso del termine. Quindi il regolamento del 2012 è un regolamento che ha consumato questa fase di approvazione). Pertanto il Commissario ARPAC, anche alla luce della sua professione di Avvocato amministrativista, non risulta avere motivazioni in ordine al mancato rilievo delle suddette discrepanze, non rilevando il ricorso a stereotipe frasi di circostanza "fattispecie amministrative consolidate, principio della continuità amministrativa, tempo massimo scaduto per esercitare l'autotutela, non può sempre un'Amministrazione ripercorrere e riaprire fatti storici, non risultano procedimenti giudiziari in corso", non rilevando altresì a scusante l'addurre la mancata segnalazione da parte della dirigenza di vertice succedutasi nel tempo in quanto è quella che, ancora tutt'oggi in ruolo di vertice dell'Ente, ha espresso parere favorevole nella deliberazione 415/2012;

ritenuto che:

- a) il regolamento allegato alla deliberazione n° 415 del 17-8-2012 risulterebbe contenere gravi discrepanze rispetto alla normativa vigente statale e regionale - legge 61/1994 e legge regionale 10/1998;
- b) il Commissario ARPAC, consapevole della problematica riguardante quale regolamento organizzativo applicare in ARPAC, risulterebbe del tutto omissivo in ordine alle suddette gravi discrepanze, nulla valendo la mancata segnalazione da parte della precedente dirigenza di vertice



dell'Ente in considerazione che è la stessa che ha espresso parere favorevole nella deliberazione 415-2012.

**Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto
interroga la Giunta per sapere:**

- quali siano le azioni che intende intraprendere per sanare le gravi discrepanze della deliberazione 415-2012 rispetto alla legge regionale 10/1998, nei confronti del Commissario ARPAC che, sia in un suo atto monocratico - deliberazione 98/2017 - sia in audizione nella I Commissione Consiliare Speciale (per la trasparenza, per il controllo delle attività della Regione e degli enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi) del 5 maggio 2017, non ha rilevato e non ha dichiarato nulla nel merito delle suddette gravi discrepanze.

Maria Muscarà
